Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 107° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 25 giugno 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1966, n. **432**.

Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso dall'« Istituto trentino di cultura », con atto di data 12 settembre 1962, è riconosciuto come Istituto di istruzione universitaria libero.

Esso ha grado universitario, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 2.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali.

L'Istituto conferisce la laurea in sociologia.

Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici, matematici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.

Art. 3.

L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i piani di studio, l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Per l'ammissione al corso di laurea in sociologia valgono gli stessi titoli richiesti per l'ammissione alle Facoltà di economia e commercio o di scienze politiche.

Art. 4.

Fino all'approvazione dello statuto, di cui all'articolo che precede, l'Istituto superiore di scienze sociali è retto dall'Istituto trentino di cultura.

Art. 5.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in sociologia.

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto trentino di cultura sottoporrà al Ministro per la pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali modificazioni si procederà con le medesime modalità.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali sulle Università e Istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 8 giugno 1966, n. 433.

Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva devono farne richiesta alle autorità diplomatiche o consolari.

I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultino abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando del Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti.

Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche ai militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva, che siano stati dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, previa conferma della abilità al servizio militare risultante dai nuovi accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 3.

I militari che rimpatriano ai sensi della presente legge rinunciano ai benefici previsti dal capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle dispense dal servizio alle armi e alle riduzioni di servizio.

Art. 4.

Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva, dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 5.

Al previsto onere annuo di lire 12.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 2071 (lire 10 milioni) e n. 2592 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 giugno 1966, n. **434**.

Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riaperto fino al 31 dicembre 1967 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. **435**.

Integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875, che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme di servizio delle ispettrici di polizia e le modalità per il suo uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875, che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme di servizio delle ispettrici e delle assistenti di polizia e le modalità per il suo uso;

Ritenuta l'opportunità di dotare di un impermeabile l'uniforme di servizio del personale di Polizia femminile;

Visto l'art. 11 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

L'uniforme di servizio del personale della Polizia femminile è corredata di un impermeabile conforme al seguente modello, raffigurato nell'allegato al presente decreto:

Impermeabile confezionato in doppio tessuto di cotone impermeabilizzato bleu-scuro, con bavero a risvolti aperti, da potersi portare anche chiusi, e con una fila di cinque bottoni grandi, dello stesso colore, a chiusura in finta non visibile, e due tasche laterali orizzontali con pattina. Maniche con pattelle al polso registrabili, con due bottoni piccoli dello stesso colore. Completato da cintura con fibbia metallica di colore bleu-grigio e corredato di un fazzoletto della foggia raffigurata nell'allegato, dello stesso tessuto e colore, da sovrapporre eventualmente al cappello, annodandolo sotto il mento.

Lunghezza dell'impermeabile ad un terzo del polpaccio. Sulla manica sinistra, a metà fra il gomito e l'attaccatura della spalla, è applicato il vigente fregio distintivo della Polizia femminile, in materiale metallico. Sul petto sinistro dell'impermeabile, cominciando dall'altezza del secondo bottone, sono applicati i vigenti distintivi di grado, anch'essi in materiale metallico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 129. — VILLA

Visto, *Il Ministro*: TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1966, n. **436**.

Istituzione dell'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le domande in data 10 ottobre 1963 e 30 dicembre 1965 presentate dal presidente dell'Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, con sede in Roma - eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, n. 1260 - per ottenere il riconoscimento della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, con sede in Roma;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere le predette domande e di far luogo alla istituzione della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, in Roma, la Università internazionale degli studi sociali Pro Deo costituita dalla Facoltà di economia e commercio, il cui statuto, annesso al presente decreto, è approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Università anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed il mantenimento ne è assicurato dalla Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 155. — VILLA

Statuto della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, promossa in Roma dalla «Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo», ha lo scopo di promuovere lo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alla ricerca scientifica, agli uffici pubblici e privati ed all'esercizio delle libere professioni, fornendo loro una istruzione adeguata ed un'educazione informata ai principi della dottrina cristiana ed ai valori della morale civica e sociale di coloro che credono nella libertà e nella dignità della persona umana e nei suoi diritti inalienabili.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è organizzata in una Facoltà di economia e commercio, con gli Istituti, Scuole, Laboratori ed insegnamenti indicati nel presente statuto.

Art. 2.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione Italiana.

Essa ha personalità giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, numero 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali nonchè dalle norme del presente statuto.

La vigilanza dello Stato sulla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

L'Associazione cura il perseguimento dei fini istituzionali della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo e ne assicura il mantenimento.

CAPO II

DELLE AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 4.

Sono autorità accademiche:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il rettore;
3) il Corpo accademico;
4) il Consiglio di Facoltà.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del Rettore;

b) di tre professori di ruolo o fuori ruolo, designati dal Consiglio di Facoltà;

c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) del presidente, dei due co-presidenti e del vice presidente esecutivo della «Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo»;

e) di cinque rappresentanti della predetta Associazione designati dalla stessa;

f) del direttore amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente con funzioni vicarie.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre anni.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

c) designa al Ministro per la pubblica istruzione per la nomina il rettore, scegliendolo nell'ambito di una terna di nomi proposti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo;

d) conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta del Consiglio di Facoltà;

e) nomina il direttore amministrativo;

f) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi agli Istituti e sull'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti proposti dal Consiglio di Facoltà;

g) delibera sulle assunzioni dei tecnici proposte dal rettore, se essi sono destinati ai servizi generali dell'Università, oppure dal Consiglio di Facoltà se essi devono prestare servizio presso Istituti o cattedre;

h) delibera sulle assunzioni del personale di amministrazione, di biblioteca ed ausiliario;

i) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

l) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che importino entrate oppure spese a carico del bilancio;

m) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di amministrazione, di biblioteca e del personale esecutivo ed ausiliario dipendente dalla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorchè siano presenti la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il Consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) presiede le adunanze del Consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo in giudizio;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;

d) conclude e stipula i contratti, firma gli ordini di pagamento;

e) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere *a*), *e*), *g*), *l*) ed *m*) del precedente art. 6, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Art. 8.

Il rettore è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione secondo la designazione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 6. Dura in carica un triennio e può essere confermato.

Il rettore:

a) rappresenta la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

b) presiede il Consiglio di Facoltà

c) esercita l'alta vigilanza sulla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo sull'attività del personale docente;

d) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

e) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

g) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà;

h) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

i) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il rettore può delegare uno dei professori di ruolo dell'Università a sostituirlo.

Al rettore spetta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunque nei limiti di quella prevista dalle norme sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali.

Art. 9.

Il Corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal professore più anziano.

Il Corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo crede opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori intervenuti.

Art. 10.

Il Consiglio di Facoltà si compone del rettore, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono.

Per determinati oggetti, escluse le questioni riguardanti la composizione della Facoltà e le proposte di nomina e conferimento di incarichi, possono essere invitati a partecipare alle adunanze anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facoltà.

Al Consiglio spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le Università statali. In particolare sono demandati al Consiglio di Facoltà i seguenti compiti:

a) designare gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e proporre i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse;

b) proporre l'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti;

c) proporre il riparto dei contributi ordinari e straordinari;

d) deliberare sull'ordine degli studi e sui programmi che saranno tenuti dai profesori ufficiali e dai liberi docenti;

e) predisporre gli orari dei singoli corsi;

f) fissare il calendario degli esami;

g) fare proposte relative a riforme da apportare all'ordinamento didattico;

h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

i) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento generale universitario al Consiglio di Facoltà sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle Università sono esercitate dal Senato accademico.

Art. 11.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e di conseguenza sovraintende, in conformità alle disposizioni del Consiglio di amministrazione, del presidente, del rettore e del Consiglio di Facoltà a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 12.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'alta cultura economico-sociale e fornire la preparazione scientifica necessaria per l'esercizio delle professioni e degli uffici direttivi nelle attività di ordine sociale, economico, amministrativo e commerciale.

Art. 13.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Per i corsi liberi, il Consiglio di Facoltà, deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico o di esercitazioni, corrisponde ad un corso fondamentale o ad un corso complementare.

All'inizio di ciascun anno accademico il Consiglio di Facoltà stabilisce e rende noto agli studenti quali degli insegnamenti complementari verranno impartiti durante l'anno.

Alle discipline indicate negli articoli seguenti è aggiunto, obbligatorio per tutti gli studenti, l'insegnamento quadriennale di etica sociale.

Art. 14.

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, in giorni distinti, integrate da un congruo numero di esercitazioni.

Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali che lo richiedono e nell'uso delle lingue straniere si può provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti.

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, nautici, agrari e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali i seguenti:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto commerciale (biennale);
Matematica generale;
Matematica finanziaria (biennale);
Statistica (biennale);
Economia politica (biennale);
Diritto del lavoro;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Economia e politica agraria;
Politica economica e finanziaria;
Storia economica;
Geografia economica (biennale);
Ragioneria generale ed applicata (biennale);
Tecnica bancaria e professionale;
Tecnica industriale e commerciale;
Merceologia;
Lingua francese o spagnola (triennale);
Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari i seguenti:

Diritto internazionale;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto amministrativo;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Diritto processuale civile;
Diritto fallimentare;
Diritto industriale;
Diritto diplomatico-consolare;
Organizzazione internazionale;
Legislazione del lavoro;
Diritto della navigazione;
Diritto ecclesiastico;
Diritto canonico;
Elementi di diritto romano;
Diritto pubblico americano;
Diritto regionale;
Diritto ed economia delle fonti di energia;
Storia moderna;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle istituzioni e dei movimenti politici;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
Storia delle dottrine economiche;
Storia del giornalismo;
Storia e politica navale;
Metodologia della scienza politica;
Scienza dell'Amministrazione;
Dottrina dello Stato;
Filosofia del diritto;
Sociologia;
Sociologia applicata;
Scienza dell'opinione pubblica;
Contabilità di Stato;
Ragioneria delle aziende pubbliche;
Statistica economica;
Demografia;
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione;
Tecnica del commercio internazionale;
Teoria dello sviluppo economico;
Economia dello sviluppo;
Ricerca operativa;
Organizzazione aziendale;
Economia e legislazione bancaria;
Economia dei trasporti;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Economia montana e forestale;
Lingua russa;
Lingua portoghese;
Lingua albanese;
Lingua serbo-croata.

Art. 16.

Gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Delle due lingue estere, scelte fra quelle insegnate agli effetti del conseguimento della laurea, una deve appartenere al ramo anglo-sassone e l'altra al ramo neo-latino.

Art. 17.

La propedeuticità degli esami è regolata nel modo seguente:

Nnon si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Diritto del lavoro	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Economia e politica agraria	Economia politica; Statistica
Storia economica	Economia politica;
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Economia politica; Statistica
Politica economica e finanziaria	Economia politica; Statistica
Matematica finanziaria	Matematica generale
Statistica	Matematica generale
Tecnica bancaria e professionale	Ragioneria generale ed applicata; Diritto commerciale;
Tecnica industriale e commerciale	Ragioneria generale ed applicata; Diritto commerciale.

Per le materie complementari gli esami propedeutici richiesti sono deliberati all'inizio di ciascun anno accademico dal Consiglio di Facoltà.

Art. 18.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra complementari.

CAPO IV

ISTITUTI, SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE, LABORATORI, BIBLIOTECHE

Art. 19.

La Facoltà comprende i seguenti Istituti:

Istituto di studi economici e finanziari;
Istituto di economia e tecniche aziendali;
Istituto di studi giuridici;
Istituto di diritto e politica internazionali;

Istituto di sociologia;
Istituto di studi storici e politici;
Istituto di studi europei;
Istituto di studi nord-americani;
Istituto di studi latino-americani;
Istituto di lingue moderne;
Laboratorio di merceologia.

Possono essere istituiti altri Istituti e Laboratori su proposta del Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Gli Istituti, i Laboratori e le Biblioteche hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento, che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 20.

I seguenti Istituti, oltre ai normali compiti di ricerca scientifica e didattica, attivano le seguenti Scuole:

Istituto di economia e tecniche aziendali	Scuola di specializzazione in tecnica ed in economia aziendale;
Istituto di studi giuridici	Scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative;
Istituto di sociologia	Scuola di specializzazione in sociologia.

Altre scuole e corsi possono essere attivati su deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne stabilisce il regolamento previo parere del Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Scuola di specializzazione in Tecnica ed in Economia aziendale

Art. 21.

La Scuola di specializzazione in Tecnica ed in Economia aziendale si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo degli studi aziendali.

Sono ammessi alla Scuola i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Lettere e filosofia, Magistero, Scienze statistiche, Scienze statistiche e demografiche, Ingegneria e Chimica.

Possono assistere ad uno o più corsi della Scuola gli imprenditori ed i dirigenti di aziende anche se sprovvisti di titolo di laurea.

La durata dei corsi della Scuola è di due anni accademici. Tuttavia la Direzione della scuola può concedere un'abbreviazione fino al limite minimo di un anno di frequenza alla Scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati ovvero abbiano frequentato la Scuola con notevole assiduità e profitto. Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Nella Scuola sono impartiti i seguenti gruppi di insegnamenti fondamentali:

Organizzazione e direzione aziendale;
Organizzazione della produzione;
Amministrazione e finanza aziendale;
Tecnica della distribuzione e del mercato;
Direzione ed amministrazione del personale;
Elementi di diritto;
Elementi di economia;
Etica sociale.

A questi possono venire aggiunti previo parere del Consiglio di Facoltà insegnamenti complementari in relazione a particolari esigenze aziendali, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Alle lezioni possono accompagnarsi conferenze, esercitazioni, visite aziendali e viaggi di istruzione.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto, lo studente presenta una tesi che viene discussa dinanzi ad apposita Commissione.

La Scuola conferisce un diploma di specializzazione in Tecnica ed in Economia aziendale.

Agli ammessi sprovvisti di titolo di laurea che abbiano assistito con assiduità e diligenza agli insegnamenti della Scuola viene rilasciato un certificato dei corsi frequentati.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati in misura pari a quelle del 1° e 2° anno del corso di laurea in economia e commercio.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della Facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, udita la Direzione della scuola.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della Scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

Scuola di specializzazione in Scienze e Tecniche amministrative

Art. 22.

La Scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative è destinata in particolare ai funzionari direttivi delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che rivestano qualifica non superiore a quella di direttore di sezione (o qualifica corrispondente) e siano muniti di laurea in Giurisprudenza, o in Economia e commercio, o in Scienze politiche.

La durata dei corsi della Scuola è di due anni accademici. Tuttavia la Direzione della scuola può concedere un'abbreviazione fino al limite minimo di un anno di frequenza alla Scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati ovvero abbiano frequentato la Scuola con notevole assiduità e profitto. Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Nella Scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti fondamentali:

Lineamenti generali di azione amministrativa;
Lineamenti generali di scienza dell'amministrazione e di tecniche amministrative;
Diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali;
Il bilancio dello Stato;
Bilanci statali comparati;
Gestione finanziaria dello Stato;
Economia pubblica;
Politica economica e sociale;
Contabilità economica nazionale;
Etica sociale.

Sono altresì impartiti i seguenti insegnamenti complementari:

Ordinamenti degli enti pubblici;
Diritto amministrativo comparato;
Diritto privato comparato;
Gestione e bilancio degli enti pubblici;
I bilanci di impresa;
Organizzazione del lavoro di ufficio.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e in tre complementari, lo studente presenta una tesi che viene discussa dinanzi ad apposita Commissione.

La Scuola conferisce un diploma di specializzazione in scienze e tecniche amministrative.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati in misura pari a quelle del 1° e del 2° anno del corso di laurea in Economia e commercio.

La tassa di diploma è pari alla tassa di diploma di laurea della Facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, udita la Direzione della scuola.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della Scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

Scuola di specializzazione in sociologia

Art. 23.

La Scuola di specializzazione in Sociologia si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo sociologico.

Sono ammessi alla Scuola i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze statistiche, Lettere e filosofia, Magistero e gli studenti stranieri muniti di titoli equipollenti.

La durata dei corsi della Scuola è di due anni accademici.

Nella Scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti fondamentali:

Sociologia generale;
Filosofia e sociologia;
Sociologia della cultura;
Sociologia della politica e del diritto;
Tecniche della ricerca sociale (biennale);
Statistica sociale (biennale);
Psicologia sociale;
Antropologia culturale.

Sono altresì impartiti i seguenti insegnamenti complementari:

Relazioni tra gruppi etnici;
Sociologia delle religioni;
Sociologia e storia;
Sociologia urbana;
Sociologia rurale;
Sociologia del lavoro;
Sociologia della famiglia;
Sociologia della pubblica Amministrazione.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e in tre complementari, lo studente presenta una tesi che viene discussa dinanzi ad apposita Commissione.

La Scuola conferisce un diploma di specializzazione in sociologia.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del 1° e 2° anno del corso di laurea in economia e commercio.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della Facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, udita la Direzione della scuola.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della Scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

CAPO V

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 24.

Nella Facoltà di economia e commercio è istituita una Scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti.

La Scuola si propone di formare interpreti e traduttori nelle lingue moderne.

La Scuola ha un corso di studi della durata di tre anni per le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Per ogni corso gli studenti prescelgono la lingua tra quelle indicate.

La Scuola può istituire corsi per traduttori ed interpreti di lingua italiana per stranieri.

Sono ammessi ai corsi gli studenti in possesso di un titolo finale di studio di scuola media superiore, valido per l'iscrizione ad una Facoltà o Istituto universitario.

Nella Scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti fondamentali:

Lingua e letteratura (triennale);
Tecnica aziendale e pratica commerciale (biennale);
Tecnica della traduzione simultanea e consecutiva (biennale;
Etica sociale.

Durante i tre anni di corso gli studenti hanno l'obbligo della frequenza e degli esami di tre insegnamenti indicati dalla Scuola tra quelli a carattere istituzionale impartiti nella Facoltà allo scopo di apprendere cognizioni complementari degli studi della specializzazione linguistica.

Oltre ai predetti insegnamenti la Scuola può istituire corsi monografici ed organizzare cicli di conferenze.

Gli insegnamenti biennali e triennali comportano l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare sempre propedeutico al secondo, ed il secondo al terzo.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di tecnica aziendale e pratica commerciale e di tecnica della traduzione simultanea e consecutiva se non si è superato l'esame di profitto di lingua straniera del corrispondente anno.

A giudizio della Direzione della scuola può essere concessa l'abbreviazione degli studi, con dispensa dalla frequenza e dagli esami di singoli insegnamenti o di anni di corso, e previ eventuali esami integrativi, a coloro che:

a) avendo già conseguito il diploma di traduttore ed interprete per una lingua, intendano iscriversi nuovamente alla Scuola per conseguire il diploma in una lingua diversa;

b) siano in possesso di titoli di studio di specializzazione linguistica conseguiti presso Università o Istituti superiori italiani o stranieri e riconosciuti validi dalla Direzione della scuola;

c) essendo stranieri, chiedano di seguire i corsi per conseguire gli attestati per la propria lingua madre.

Terminato il corso e superati gli esami annuali di profitto, gli studenti sono tenuti ad elaborare e discutere nella lingua straniera dinanzi ad apposita Commissione una tesi e due traduzioni specializzate dalla lingua straniera in italiano e viceversa, preventivamente eseguite e depositate dal candidato, di testi indicati dalla Commissione.

La Scuola conferisce il diploma di traduttore ed interprete nella lingua prescelta.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del 1°, 2° e 3° anno del corso di laurea in economia e commercio.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della Facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, udita la Direzione della scuola.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della Scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

CAPO VI

PERSONALE INSEGNANTE

Art. 25.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

I posti di professore di ruolo della Facoltà sono determinati dalla tabella *A*) annessa al presente statuto.

Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati nel regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 26.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili ai professori di ruolo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

Art. 27.

I professori trasferiti dalle Università statali o dagli Istituti superiori statali entrano in ruolo con il trattamento economico e l'anzianità di cui erano provvisti all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti.

I professori trasferiti da Università o da Istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se fossero in Università o Istituti statali.

Art. 28.

Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, comprensivo di pensione e di indennità di buona uscita, corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale.

A tutte le assicurazioni sociali obbligatorie e all'assistenza sanitaria viene provveduto come per legge.

Art. 29.

All'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà delibera entro maggio sull'affidamento degli incarichi per l'anno accademico successivo.

Alla disciplina giuridica ed al trattamento economico degli incaricati, per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili le norme vigenti per gli incarichi presso le Università statali. Le disposizioni dell'art. 28 si applicano anche ad essi, oltre che agli incaricati esterni nel rispetto della disciplina propria di tale categoria.

Art. 30.

I professori di ruolo, gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di luglio al rettore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il Consiglio di Facoltà deve esaminarli e coordinarli entro il mese di settembre, introducendo le eventuali modificazioni.

Art. 31.

Presso la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

Capo VII

ASSISTENTI E LETTORI

Art. 32.

Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nella attività didattica; ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali ed esercitazioni.

Alle cattedre di lingue straniere possono essere assegnati lettori, anche di nazionalità straniera.

Art. 33.

I posti di assistente di ruolo sono determinati dalla tabella *B*) annessa al presente statuto.

Con i criteri e le modalità stabilite per le Università statali, la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, può nominare assistenti volontari.

Art. 34.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, la disciplina giuridica e il trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle Università statali. Ad essi si applica quanto previsto all'art. 28.

Capo VIII

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Art. 35.

La direzione della biblioteca è affidata, dal Consiglio di amministrazione, ad un professore di ruolo dell'Università.

Art. 36.

Il direttore è coadiuvato dal personale di biblioteca appartenente alla relativa carriera.

Art. 37.

Il regolamento della biblioteca universitaria è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

Capo IX

PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E AUSILIARIO

Art. 38.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, per l'esplicazione dei vari servizi, ha una segreteria.

L'organizzazione della segreteria e l'assegnazione degli impiegati agli uffici sono disposte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 39.

Alla segreteria della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è addetto personale della carriera direttiva, della carriera di concetto, della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria.

Al personale della carriera direttiva compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi; al personale della carriera di concetto compete la trattazione degli affari di ragioneria, di contabilità e di economato; il personale della carriera esecutiva attende al servizio di archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti ed agli altri servizi d'ordine nonchè ai servizi di natura tecnica.

Le funzioni di economo sono affidate, con delibera del Consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati di ruolo delle carriere suddette.

L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo deve osservare le disposizioni riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro e di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Qualora sia incaricato del servizio di cassa, all'economo potrà essere richiesto di prestare una cauzione, la determinazione del cui importo è demandata al Consiglio di amministrazione.

Art. 40.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono indicate nella tabella *C*) annessa al presente statuto.

Art. 41.

I posti relativi alle qualifiche iniziali di carriera sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, a seguito di concorso.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico del personale appartenente alle predette carriere della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto disposto dagli articoli successivi, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 42.

A favore del personale di amministrazione ed ausiliario vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Art. 43.

Al personale di amministrazione ed ausiliario possono essere inflitte sanzioni disciplinari, per le cause e secondo le modalità previste dallo statuto degli impiegati dello Stato.

Studenti, esami e tasse

Art. 44.

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento sugli studenti.

Art. 45.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, di tenere contegno corretto durante le lezioni e nei locali della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di facoltà può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 46.

Gli esami sostenuti senza osservare le precedenze richieste fra gli insegnamenti sono annullati.

Art. 47.

Il Consiglio di Facoltà determina il piano degli studi al quale si devono attenere gli studenti che aspirino all'esenzione dalle tasse o al godimento di borse e sussidi.

Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma, se questo è diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del rettore.

Art. 48.

Per gli studenti già forniti di laurea e per quelli che provengono da altre Facoltà il Consiglio di Facoltà della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

Art. 49.

Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni, sono resi noti agli studenti all'inizio dell'anno accademico.

Art. 50.

Nessun anno di studi è valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre corsi di insegnamento.

Art. 51.

Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea.

Art. 52.

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni e disamina di casi pratici in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto.

Ulteriori prove di esame scritto potranno essere richieste secondo modalità da stabilirsi dal Consiglio di Facoltà oltre quelle contemplate dall'art. 16.

Art. 53.

Le Commissioni degli esami di profitto sono nominate dal rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Ogni Commissione è composta di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, ed un libero docente o cultore della materia.

Il rettore provvede a sostituire i commissari che per qualsiasi motivo siano assenti, in modo che il numero dei membri della Commissione non sia mai inferiore a tre.

Art. 54.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta o tesi che deve svolgersi in modo originale su un tema specifico e circoscritto, concordato con il professore di una delle materie fondamentali (escluse le lingue straniere) o delle materie complementari delle quali lo studente abbia superato l'esame;

b) nella discussione della dissertazione;

c) nell'esposizione e discussione di una tesina scelta dalla Commissione esaminatrice tra due indicate dallo studente ed approvate dai professori delle materie.

Le tesine debbono riferirsi a materie di cui il candidato abbia sostenuto l'esame e non debbono appartenere ad uno stesso gruppo di materie, né a quello di cui fa parte la materia della tesi di laurea.

I temi della dissertazione e delle tesine devono essere approvate dal rettore.

L'indicazione del tema, relativo alla dissertazione scritta, col visto del professore che l'ha accettato, deve essere fatta presso la segreteria almeno 12 mesi prima della data in cui lo studente intende presentarsi all'esame di laurea.

L'indicazione del tema relativo alle tesine deve essere depositata almeno un mese prima, col visto di approvazione dei professori delle materie.

La tesi deve essere consegnata alla segreteria in quattro esemplari dattiloscritti almeno un mese prima della data fissata dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.

Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina, assistito da un co-relatore scelto dal rettore.

A tutti i commissari, che non siano il relatore o il co-relatore, sarà distribuita, a cura della segreteria, una copia del riassunto.

E' obbligo dei commissari essere presenti, o comunicare tempestivamente al rettore la propria assenza, perchè egli possa provvedere alla sostituzione.

Art. 55.

Ai fini della scelta dell'argomento della dissertazione scritta e delle tesine orali, gli insegnamenti sono divisi in quattro gruppi:

Gruppo giuridico:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto internazionale;
Diritto amministrativo;
Diritto processuale civile;
Contabilità di Stato;
Diritto industriale;
Diritto della navigazione;
Diritto regionale;
Diritto fallimentare;
Dottrina dello Stato;
Filosofia del diritto;
Elementi di diritto romano;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto ecclesiastico;
Diritto diplomatico-consolare;
Organizzazione internazionale;
Diritto pubblico americano;
Legislazione del lavoro;
Diritto canonico;
Diritto ed economia delle fonti di energia.

Gruppo storico:

Storia moderna;
Storia delle dottrine politiche;
Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia delle istituzioni e dei movimenti politici;
Storia economica;
Storia delle dottrine economiche;
Storia del giornalismo;
Storia e politica navale;
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'età moderna.

Gruppo economico-sociale:

Economia politica;
Economia dello sviluppo;
Teoria dello sviluppo economico;
Economia e politica agraria;
Economia e legislazione bancaria;
Economia dei trasporti;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Scienza dell'opinione pubblica;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Politica economica e finanziaria;
Statistica;
Statistica economica;
Sociologia;
Sociologia applicata;
Demografia;
Geografia economica;
Economia montana e forestale.

Gruppo economico-tecnico:

Matematica generale;
Matematica finanziaria;
Ragioneria generale ed applicata;
Tecnica bancaria e professionale;
Tecnica industriale e commerciale;
Merceologia;

Organizzazione aziendale;
Ragioneria delle aziende pubbliche;
Scienza dell'amministrazione;
Metodologia della scienza politica;
Tecnica del commercio internazionale;
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione;
Ricerca operativa.

Art. 56.

Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura economico-sociale nonchè la sua preparazione scientifica e tecnica anche se non attinenti al tema della dissertazione.

Art. 57.

Per la composizione della Commissione dell'esame di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nell'assegnare il voto di laurea la Commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.

Art. 58.

L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle Università statali.

Art. 59.

Le tasse e le soprattasse di iscrizione e frequenza ai corsi per gli esami di profitto e di laurea, per il diploma di laurea e i diritti di segreteria per gli atti di competenza sono determinati nella stessa misura in vigore nelle Facoltà statali.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà.

CAPO XI

AMMINISTRAZIONE

Art. 60.

Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da istituto bancario di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

Art. 61.

La « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo » mette gratuitamente a disposizione della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, per un periodo non inferiore ad anni 20, gli immobili in cui ha sede l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, con la biblioteca, gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano. Questi beni, come quelli che successivamente l'Associazione fornisse o concedesse a qualsiasi titolo alla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, debbono essere iscritti in apposito registro.

Del proprio patrimonio la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo tiene regolare inventario.

Qualora la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica o della autonomia, il suo patrimonio è devoluto alla « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo » o all'ente da essa indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'Associazione.

Per assicurare il mantenimento della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo la « Associazione per la Università internazionale degli studi sociali Pro Deo » provvede ad integrare le entrate annuali derivanti da tasse e soprattasse scolastiche, da rendite nette patrimoniali e delle iniziative, e da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura richiesta dall'Università fino a L. 160.000.000 e per un periodo non inferiore a 20 anni. Il contributo della Associazione è garantito fideiussoriamente dalla Fiumeter S.p.A. di Assicurazioni e riassicurazioni.

Art. 62.

Il pagamento degli stipendi al personale della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è effettuato in base ad ordini di pagamento, firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un consigliere da lui delegato e dal direttore amministrativo.

CAPO XII

NORME TRANSITORIE

Art. 63.

Il primo Consiglio di amministrazione composto dai membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 5 è convocato entro 90 giorni della pubblicazione del decreto istitutivo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo dal presidente della Associazione promotrice.

Alla designazione di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 il Consiglio per il primo triennio provvede direttamente con scelta tra i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo successivo.

Art. 64.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per la Facoltà demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da apposito Comitato tecnico composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione della « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo ».

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni vengano a far parte della Facoltà sono aggregati al Comitato tecnico. Detto Comitato cessa dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà risultino assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso il Comitato tecnico non può rimanere in carica oltre un triennio. Qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 65.

Nella prima applicazione del presente statuto i posti di ruolo previsti dalla tabella *C*) sono assegnati mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che abbiano svolto per almeno due anni analoga funzione, siano in possesso di tutti i requisiti di legge, salvo il limite di età, e siano alle dipendenze della Associazione all'atto della pubblicazione del decreto istitutivo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Art. 66.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori . . . . . *n.* 8

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *B*

Posti di ruolo degli assistenti . . . . . *n.* 10

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA C

Ruolo organico del personale di Amministrazione di biblioteca ed ausiliario

QUALIFICA	Numero dei posti di ruolo	Ex coefficiente
Carriera direttiva		
Direttore amministrativo	1	402
Consigliere di 1ª classe		325
Consigliere di 2ª classe	2	271
Consigliere di 3ª classe		229
Carriera di concetto		
a) carriera di ragioneria:		
Ragioniere		271
Ragioniere aggiunto	2	229
Vice ragioniere economo		202
b) carriera di biblioteca:		
Aiuto bibliotecario		271
Aiuto bibliotecario aggiunto	1	229
Aiuto vice bibliotecario		202
c) carriera di segreteria:		
Segretario		271
Segretario aggiunto	2	229
Vice segretario		202
d) carriera dei teecnici:		
Tecnico coadiutore di 2ª classe		271
Tecnico coadiutore di 3ª classe	1	229
Tecnico coadiutore aggiunto		202
Carriera esecutiva		
Archivista		202
Applicato	8	180
Applicato aggiunto		157
Carriera del personale ausiliario		
Usciere capo	1	180
Usciere	5	173
Inserviente	2	159
Portiere	2	159
Autista	1	173 159
Giardiniere	1	pers. op. manovale

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1966.

Conferimento della decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel campo dell'agricoltura è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » ai signori:

Federici Fortunato - Abruzzi, Agricoltura;
Grassetto Ivone - Veneto, Agricoltura;
Leonetti Tommaso - Campania, Agricoltura;
Puglisi Cosentino Salvatore - Sicilia, Agricoltura;
Tullio Altan Francesco - Veneto Friuli, Agricoltura.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1966

SARAGAT

ANDREOTTI — RESTIVO

(5231)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1966.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1965, registro n. 45 Finanze, foglio n. 211;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 febbraio 1966;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 1° ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 aprile 1966)	3 aprile 1966	2 ottobre 1966
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 aprile 1966)	20 aprile 1966	19 ottobre 1966
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 aprile 1966)	3 aprile 1966	2 ottobre 1966
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 30 aprile 1966)	1° maggio 1966	31 ottobre 1966
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1966)	29 aprile 1966	28 ottobre 1966
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con la validità fino al 28 aprile 1966)	29 aprile 1966	28 ottobre 1966
7. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 aprile 1966)	29 aprile 1966	28 ottobre 1966
8. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 aprile 1966)	4 aprile 1966	3 ottobre 1966
9. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per l'estrazione del metallo pregiato contenuto, sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 3 aprile 1966)	4 aprile 1966	3 ottobre 1966
10. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 aprile 1966)	29 aprile 1966	28 ottobre 1966
11. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1966)	7 aprile 1966	6 ottobre 1966
12. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 aprile 1966)	29 aprile 1966	28 ottobre 1966
13. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 mt. per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo « popeline » finissimo (con validità fino al 20 aprile 1966)	21 aprile 1966	20 ottobre 1966
14. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 aprile 1966)	11 aprile 1966	10 ottobre 1966
15. Lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate (con validità fino al 29 aprile 1966)	30 aprile 1966	29 ottobre 1966
16. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1966)	26 aprile 1966	25 ottobre 1966
17. Legno in tronchi, squadrato o/segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1966)	11 aprile 1966	10 ottobre 1966

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
18. Lino, per essere trasformato in semi-lavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 aprile 1966)	26 aprile 1966	25 ottobre 1966
19. Materiale residuo inerente di catalizzatore, per la estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 aprile 1966)	25 aprile 1966	24 ottobre 1966
20. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 aprile 1966)	29 aprile 1966	28 ottobre 1966
21. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 aprile 1966)	26 aprile 1966	25 ottobre 1966
22. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1966)	1° maggio 1966	31 ottobre 1966
23. Olio di anilina ed acetone, per la produzione di solfocloruro di prima e seconda cristallizzazione (con validità fino al 5 aprile 1966)	6 aprile 1966	5 ottobre 1966
24. Paprika, pimenti, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1966)	20 aprile 1966	19 ottobre 1966
25. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero; nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1966)	7 aprile 1966	6 ottobre 1966
26. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonché fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare la edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 aprile 1966)	26 aprile 1966	25 ottobre 1966
27. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 aprile 1966)	9 aprile 1966	8 ottobre 1966
28. Platino e/ metalli del gruppo del platino, allo stato greggio o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 aprile 1966)	4 aprile 1966	3 ottobre 1966
29. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1966)	14 aprile 1966	13 ottobre 1966
30. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 aprile 1966)	26 aprile 1966	25 ottobre 1966
31. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto di appretto, elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 aprile 1966)	3 aprile 1966	2 ottobre 1966
32. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2 amminotiazolo (con validità fino al 5 aprile 1966)	6 aprile 1966	5 ottobre 1966

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5229)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757, con il quale si approva il nuovo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.);

Visto l'art. 8 n. 9 del citato statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio stesso anno, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 230, con il quale il rag. Tito Azzolini venne nominato membro del Consiglio direttivo della suddetta Fondazione;

Considerato che il rag. Tito Azzolini ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio direttivo della F.A.R.P. con lettera AT/IF dell'11 febbraio 1966;

Vista la lettera LB/fb. in data 14 febbraio 1966 della Federazione nazionale delle imprese di pesca che designa a proprio rappresentante il gr. uff. Luigi Bellini, direttore della Federpesca;

Decreta:

Il gr. uff. Luigi Bellini è nominato membro del Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, in rappresentanza della Federazione nazionale delle imprese di pesca, in sostituzione del rag. Tito Azzolini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

Il Ministro: NATALI

(5088)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Nuoro n. 3224, datata 28 febbraio 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Longo Matteo, presidente della citata Commissione, con il dott. Buti Fernando;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Buti Fernando è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro, in sostituzione del dott. Longo Matteo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5008)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze n. 4283, datata 26 febbraio 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè deceduto — il perito agr. Ciampolini Arsede, membro della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti alla Unione provinciale degli agricoltori di Firenze, con il sig. Taddei Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Taddei Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti alla Unione provinciale degli agricoltori di Firenze, in sostituzione del per. agr. Ciampolini Arsede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5007)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino n. 799, datata 12 gennaio 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il signor Spitaleri Onofrio, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), con il sig. Biancardi Francesco;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Biancardi Francesco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Spitaleri Onofrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5006)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia n. 1851, datata 25 gennaio 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Giovene Mario, membro della citata Commissione in rappresentanza della Associazione sindacale Intersind, con il dott. Magnabosco Giovanni;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Magnabosco Giovanni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante della Intersind, in sostituzione del dott. Giovene Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5009)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1966

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada per Pila, da Ponte Suaz a Reverier, nel comune di Charvensod (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada per Pila ed esattamente il tratto che va da Ponte Suaz a Reverier ricadente nel comune di Charvensod;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Charvensod (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona della predetta strada ha notevole interesse pubblico perchè, per la particolare posizione geografica, rappresenta un eccezionale belvedere da cui si gode lo spettacolo delle montagne che vanno dal Monte Rosa al Rutor e la vista sulla città di Aosta che appare come situata ai piedi della strada stessa, offrendo anche la striscia sita lateralmente a tutto l'intero percorso, caratteri di grande bellezza paesistica e di quadro naturale nonchè il godimento di numerosi scorci panoramici;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Charvensod (Aosta) costituita dalle due fascie di m. 50 di larghezza, costeggianti i due cigli stradali della strada per Pila, nel tratto Ponte Suaz-Reverier, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Charvensod provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 22 ottobre 1964, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Comune di CHARVENSOD: vincolo strada per Pila - Tratto Pont Suaz-Reverier.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la strada regionale Aosta-Pila ha carattere di strada panoramica, per cui si rende necessaria la tutela delle bellissime visuali che da essa si possono ammirare;

Considerato che il tratto di strada Reverier-Pila è compreso nelle proposte di vincolo della zona di Pila, in comune di Gressan, e della zona da Reverier a Chamolé, in comune di Charvensod, per cui risulta sufficientemente tutelato;

Rilevata la necessità di includere nell'elenco delle località da tutelare anche il tratto di strada Pont Suaz-Reverier, in comune di Charvensod, dato che la strada, data la sua particolare posizione geografica, rappresenta un naturale belvedere da cui si gode lo scenario di montagne che va dal Monte Rosa al Rutor e la vista sulla città di Aosta che appare come situata ai piedi della strada stessa;

Considerato che la strada è molto frequentata, sia durante la stagione estiva che durante la stagione invernale, essendo Pila una affermata stazione di sports invernali e stazione di soggiorno estivo, per cui si rende necessario demandare alla Soprintendenza regionale ai monumenti il controllo edilizio sulla zona delimitata in planimetria, in modo che vengano, in ogni caso, salvaguardate le visuali panoramiche lungo il suddetto tratto di strada regionale;

Constatata la necessità che nel tratto Pont Suaz-Reverier, in comune di Charvensod, venga sottoposta a vincolo una striscia di 50 m. a monte ed a valle della strada regionale Aosta-Pila, in considerazione della particolare bellezza della località e dei notevoli scorci panoramici che da essa si possono ammirare;

Rilevata la necessità che la Soprintendenza regionale ai Monumenti possa intervenire per impedire il sorgere di quelle costruzioni che per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica e per richiedere un opportuno arretramento della strada regionale ed il rispetto di un adeguato rapporto fra area coperta e superficie a disposizione;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo sul comprensorio delimitato in planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata da due fascie di m. 50 di larghezza costeggianti i due cigli stradali nel tratto Pont Suaz-Reverier in comune di Charvensod, come più chiaramente risulta nelle allegate planimetrie.

(5056)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Passignano sul Trasimeno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° giugno 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita sulle sponde del lago Trasimeno nel comune di Passignano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un eccezionale quadro naturale e panoramico per l'insieme delle colline olivate che scendono verso il lago, nonchè un complesso paesistico, estetico e tradizionale per la linea costiera e l'elemento della Rocca, il tutto godibile sia da chi percorre la strada statale n. 75-*bis* del Trasimeno, sia dalla ferrovia Terontola-Foligno e sia infine da chi traversa per acqua il lago stesso;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia), costituita dai mappali 55, 50, 51, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 23, 22, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Passignano sul Trasimeno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 maggio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 1° giugno 1965, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno.

1. Comune di PASSIGNANO SUL TRASIMENO - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Su proposta del sindaco di Passignano sul Trasimeno, la Commissione prende in esame il problema della tutela del comprensorio formato dalle zone del comune di Passignano comprese nei fogli catastali numeri 55, 50, 45, 41, 44, 43, 42, 40, 23 e 22, luoghi che offrono importanti e molteplici vedute panoramiche sia a chi percorre la strada statale n. 75-*bis* del Trasimeno sia dalla ferrovia Terontola-Foligno, sia infine a chi traversa per acque il lago Trasimeno.

Tali vedute panoramiche hanno per oggetto un notevole quadro formato dall'insieme delle colline olivate che scendono verso il lago; anche l'abitato di Passignano rappresenta un complesso naturale paesistico formato dalla linea costiera e dallo elemento della Rocca.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia; considerato che l'insieme di Passignano e delle zone comprese nei fogli numeri 55, 50, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 23 e 22, costituiscono un complesso di caratteristico aspetto di valore panoramico, estetico, tradizionale e paesistico, godibile dai punti di vista sopraindicati, all'unanimità propone ai sensi dello art. 1 numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del territorio del comune di Passignano, compresa nei fogli catastali numeri 55, 51, 50, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 23, 22 sia sottoposta a vincolo panoramico; come limitato in rosso nella planimetria allegata.

La seduta è tolta alle ore 18.

Il presidente: Alba BUITONI GATTESCHI

Il segretario: prof. Renata D'ARIENZO

(5011)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della villa e parco Mazza e dei terreni verso la strada Padana inferiore nel comune di Montebello della Battaglia, frazione di Genestrello (Pavia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 dicembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della villa e parco Mazza nonchè i terreni degradanti verso la strada Padana inferiore, nel comune di Montebello della Battaglia, frazione Genestrello;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montebello della Battaglia;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della signora Mazza;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo in questione la parte a sud del mappale n. 6 delimitata da una linea congiungente l'angolo formato dai mappali 4, 7, 6 con lo spigolo nord-ovest del fabbricato accatastato al n. 59;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con il complesso della villa, la ricca alberatura, l'armoniosa fusione fra il fabbricato ed il parco di recente formazione, un quadro naturale di eccezionale bellezza nonchè un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, godibili specialmente da chi transita per la strada statale n. 10 (Padana inferiore);

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montebello della Battaglia — frazione Genestrello — costituita dalla villa e parco Mazza e terreni degradanti verso la strada Padana inferiore, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è segnata dai seguenti mappali: n. 7, 6 (parte), 163, 8, 11, 17, 20, 21, 207, 164, 196, 166, 168, 51, 47, 26, 46, 59, 49, 41 e delimitata come appresso: strada statale n. 10 Padana inferiore, mappali 27, 39, 40, 62, 61, 202, 60, 201, 205, parte del mappale 6 fino allo spigolo nord-ovest del fabbricato accatastato al n. 59, quindi linea congiungente tale spigolo con l'angolo formato dai mappali 4, 7, 6, mappali 4, 3;

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Montebello della Battaglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 maggio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

Verbale n. 1 Adunanza del 22 novembre 1961

(*Omissis*).

GENESTRELLO fraz. di Montebello: Villa e parco di proprietà Mazza.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatato che il complesso di cui sopra per la sua posizione elevata forma un quadro panoramico di grande interesse visibile per chi transita dalla strada Padana inferiore e che una incontrollata edilizia potrebbe precludere tale visuale panoramica;

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla villa e parco Mazza, nonchè sui terreni degradanti verso la strada Padana inferiore, il tutto segnato ai mappali:

numeri 7, 6, 163, 8, 11, 17, 20, 21, 207, 164, 196, 166, 168, 51, 47, 26, 46, 59, 49, 41;

delimitato come segue:

Strada statale n. 10 Padana inferiore, mappali 27, 39, 40, 62, 61, 202, 60, 201, 205 strada vicinale del Cimitero, mappali 193, 4, 3.

(5055)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1966.

Sostituzione del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1953, con il quale il rag. comm. Gerolamo Devoto venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro;

Considerato che il rag. comm. Gerolamo Devoto ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione formulata con lettera 23 dicembre 1965, n. 13320, dal presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, in base all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del rag. comm. Gerolamo Devoto dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Murgia è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(5087)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1966.

Costituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private, presso l'I.N.P.S.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto la legge 31 marzo 1956, n. 293, che istituisce il Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, con gestione autonoma in seno allo Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con il quale il Fondo assume la denominazione di « Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private » e modifica la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1961, concernente la costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui trattasi;

Considerato che si rende necessario ricostituire il Comitato medesimo secondo quanto disposto nell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1965, n. 144;

Visti i dati in possesso dell'Amministrazione e le notizie acquisite sulle singole Organizzazioni sindacali interessate alla costituzione del Comitato in argomento;

Visto le designazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria, dell'ENEL e delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private è costituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di farsi sostituire da persona delegata a norma dell'art. 9, secondo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436.

Membri:

Maestratti per. ind. Francesco, Modesti rag. Pietro, Molinari Emilio, Moroni Franco e Ravelli Gino, membri effettivi; Bottazzi per. ind. Levio, Curci per. ind. Giuseppe, Ferialdi Mario, Tramontano dott. Vincenzo e Ventimiglia dott. Francesco, membri supplenti, in rappresentanza degli iscritti al Fondo;

Agosti avv. Giorgio, Bassi dott. Stefano, Poli dottor Ivano e Recine dott. Francesco, membri effettivi; Balestrieri dott. Mario, Del Lungo dott. Silvano, Nosotti dott. Guido e Volpati avv. Mario, membri supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro (ENEL);

Perolo avv. Mario, membro effettivo e Bonanni dott. Armando, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro (aziende elettriche private);

Astarita dott. Adriano, membro effettivo e Lucca dott. Michele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha facoltà di farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario a tale scopo delegato;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di farsi sostituire dal vice direttore generale delegato a norma dell'art. 21 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dal regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2144, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 678.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: Bosco

(5010)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pettorano sul Gizio (L'Aquila).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che il comune di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) non ha inoltrato istanza di concessione dell'esercizio di attività elettriche entro il termine fissato dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Viste le note n. 35 e n. 100 entrambe in data 10 gennaio 1965, con le quali il comune di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) ha eccepito di non ritenersi sottoposto alla norma di cui all'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dato che l'impresa elettrica esercitata non rientra tra le imprese previste dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato nell'anzidetto art. 4, n. 5), trattandosi di impresa non costituita in azienda municipalizzata;

Vista l'istanza n. 544 del 22 febbraio 1965, con la quale il comune di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) — in relazione al provvedimento n. 3 del 20 febbraio 1965 adottato dalla Giunta municipale, munito del visto di esecutività del prefetto di L'Aquila in data 1° marzo 1965, n. 1487/2-71-23/Div. 4ª — ha richiesto la concessione dell'esercizio di attività elettriche, confermando che il Comune stesso non è tenuto agli adempimenti previsti dalla legge n. 1643 perchè il servizio elettrico gestito in economia non ha la configurazione di cui al citato testo unico n. 2578;

Considerato che le disposizioni contenute nell'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano agli Enti locali che esercitano le attività elettriche a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sia che tale attività venga svolta mediante una azienda speciale distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, ai sensi dell'art. 2 del testo unico, sia che tale attività venga esercitata in economia, ai sensi del successivo art. 15 del citato testo unico;

Considerato altresì che l'impresa elettrica del comune di Pettorano sul Gizio (L'Aquila), gestita in economia, rientra tra le imprese previste dal testo unico 25 ottobre 1925, n. 2578, richiamato al n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che per le considerazioni innanzi esposte si deve provvedere al trasferimento dell'impresa elettrica del comune di Pettorano sul Gizio (L'Aquila);

Ritenuto che l'impresa elettrica del comune di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Pettorano sul Gizio (L'Aquila).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di L'Aquila con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di L'Aquila o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5175)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1966.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti n. 108 del 3 dicembre 1963 e n. 87 del 5 dicembre 1963, con i quali i comuni di Curinga e di Santa Eufemia Lamezia hanno deliberato, ciascuno per la parte di propria competenza di classificare a comunale la strada di bonifica « dei Francesi » collegante le due strade « Scalo di Curinga-strada statale n. 19 dir (già strada statale n. 18) » e « Scalo Maida-strada statale n. 19 dir (già strada statale n. 18) » di km. 3 + 900;

Vista la nota 3 aprile 1965, n. 6681 dell'Ufficio del genio civile di Catanzaro;

Visto il voto n. 995 del 14 settembre 1965 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola ad estremi di collaudo acquisiti;

Vista la nota del Consorzio di bonifica della piana di Santa Eufemia n. 3004 del 3 marzo 1966, con la quale si precisa che il collaudo dei lavori di cui alla strada suddetta eseguiti dall'impresa SICAM è stato effettuato il 7 aprile 1962;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 21 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « dei Francesi » collegante le due strade « Scalo di Curinga-strada statale n. 19 dir (già strada statale numero 18) » e « Scalo Maida-strada statale n. 19 dir (già strada statale n. 18) » costruita dal Consorzio della

piana di Santa Eufemia della lunghezza di km. 3 + 900 è classificata comunale ed inclusa negli elenchi dei comuni di Curinga e Santa Eufemia Lamezia per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

(5049)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Istituzione di uffici speciali, nell'ambito della Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1939 sulla costituzione degli uffici del Ministero di grazia e giustizia e le relative attribuzioni, con le successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di istituire, nell'ambito della Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, uffici di studio, documentazione e coordinamento per attività comuni alle singole Direzioni generali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti, nell'ambito della Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, i seguenti uffici speciali:

Ufficio per le interrogazioni e per i rapporti con il Parlamento;

Ufficio per la stampa e per le pubbliche relazioni;

Ufficio per l'organizzazione ed il metodo.

Art. 2.

Gli uffici indicati nell'art. 1 svolgono le rispettive attribuzioni in diretto collegamento col Ministro, anche per il tramite del Gabinetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1966

Il Ministro: REALE

(5291)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Modifica dello statuto dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962 e modificato con decreto ministeriale del 14 luglio 1965;

Viste le delibere adottate dall'Assemblea straordinaria dei partecipanti nelle riunioni del 7 luglio 1965 e del 17 marzo 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvati i seguenti nuovi testi delle sotto elencate norme dello statuto dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, con sede in Roma:

Art. 21.

« La Giunta si compone del presidente, dei vice presidenti e di cinque consiglieri designati ogni biennio dal Consiglio d'amministrazione ».

« Alle sedute della Giunta partecipa il direttore generale con voto deliberativo »;

Art. 30, lettera *A*), n. 1 e lettera *B*), n. 14

A) Operazioni passive:

1) « accettazione di depositi da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria per un importo non superiore al 15 % (quindici per cento) delle rispettive masse fiduciarie mensilmente accertate depositi e conti correnti di corrispondenza con clienti) ».

« In casi eccezionali, i depositi di cui sopra potranno anche essere ricevuti per importi eccedenti temporaneamente detto limite del 15 % (quindici per cento), previa autorizzazione della Banca d'Italia ».

« L'Istituto può, inoltre, accettare in deposito vincolato la parte, non altrimenti investita, della riserva speciale di liquidità dovuta dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di prima categoria, costituita ed amministrata a norma della lettera *C*), n. 2, del presente articolo »;

(*Omissis*).

B) Operazioni attive:

(*Omissis*).

14) « partecipazioni ad istituti ed enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato, nonchè a loro Consorzi ed anche, subordinatamente ad autorizzazione caso per caso della Banca d'Italia, ad enti e società di diversa natura ».

« L'Istituto può altresì assumere partecipazioni in società costituite per l'assunzione di crediti, titoli, beni mobili ed immobili anche se di natura diversa da quelli previsti dal presente statuto, che ritenga necessario acquisire per la tutela ed il recupero di suoi crediti; come può anche rilevare per gli stessi fini partecipazioni in società già costituite ».

« Le partecipazioni previste nel precedente comma e i finanziamenti alle stesse società, eventualmente collegati, da notificarsi preventivamente alla Banca d'Italia, debbono essere realizzati entro due anni, ovvero entro il maggior termine autorizzato dalla stessa Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

(5288)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1139 del 21 giugno 1966. Prezzi indicativi e prezzi di intervento del grano tenero e duro, dell'orzo e del mais. (Campagna di commercializzazione 1966-1967).

Con circolare n. 1139 del 21 giugno 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

In applicazione del Regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 adottato dal Consiglio della Comunità economica europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune nel mercato del settore dei cereali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1112 del 5 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1965;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 21362 del 18 giugno 1966;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

I. — PREZZI INDICATIVI E PREZZI DI INTERVENTO DEL GRANO TENERO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1966-1967.

I prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione e i prezzi garantiti ai produttori (prezzi di intervento) del grano tenero commercializzato nella campagna 1966-1967 vengono stabiliti come segue:

	Prezzi indicativi L./q.le	Prezzi d'intervento L./q.le
a) centri di commercializzazione delle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria	7.100	6.600
b) centri di commercializzazione delle provincie di Napoli, Lecce, Brindisi, Bari e Taranto, limitatamente ai centri posti ad oriente della strada statale Bari-Taranto (per queste due ultime provincie) ed escluso il centro di commercializzazione di Bari .	6.950	6.480
c) centri di commercializzazione delle provincie di Bari e Taranto ad occidente della strada statale Bari-Taranto, nonchè delle provincie di Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Avellino, Salerno, Caserta, Benevento (compreso il centro di commercializzazione di Bari) . . .	6.900	6.450
d) centri di commercializzazione delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari	6.800	6.425
e) centri di commercializzazione delle provincie di Frosinone, Latina e Roma	6.780	6.400
f) centri di commercializzazione delle provincie di Foggia e Campobasso	6.750	6.375
g) centri di commercializzazione delle provincie di Viterbo, Rieti, Grosseto, Perugia, Terni e L'Aquila .	6.690	6.325
h) centri di commercializzazione delle provincie di Teramo, Chieti e Pescara	6.650	6.290
i) centri di commercializzazione delle provincie di Siena, Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, La Spezia, Lucca, Pistoia e Massa Carrara	6.640	6.280
l) centri di commercializzazione delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro, Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma	6.600	6.250
m) centri di commercializzazione delle provincie di Piacenza, Alessandria, Cremona, Pavia (limitatamente all'oltre Po), Mantova, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Venezia, Padova, Genova, Savona, Imperia, Bolzano, Trento e Sondrio	6.545	6.200
n) centri di commercializzazione delle provincie di Milano, Bergamo e Pavia (escluso l'oltre Po)	6.520	6.180
o) centri di commercializzazione delle provincie di Cuneo, Torino, Aosta, Asti, Novara, Vercelli, Como, Varese, Belluno, Treviso e Trieste	6.500	6.160
p) centri di commercializzazione delle provincie di Udine e Gorizia . . .	6.475	6.140

I suddetti prezzi debbono intendersi riferiti a grano tenero sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso ettolitrico e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, consegnato franco monte magazzino alla rinfusa.

A partire dal 1° agosto 1966 e fino al 30 aprile 1967, ai prezzi stessi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 50 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

Nel caso che il grano da acquistare abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100 %; i corpi non farinosi utilizzabili al 70 %; i corpi farinosi al 50 %), il venditore dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto.

II. — PREZZI INDICATIVI E PREZZI DI INTERVENTO DEL GRANO DURO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1966-1967.

I prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione e i prezzi garantiti ai produttori (prezzi di intervento) del grano duro commercializzato nella campagna 1966-1967 vengono stabiliti come segue:

	Prezzi indicativi L./q.le	Prezzi d'intervento L./q.le
1) *Grani duri delle varietà Cappelli e assimilabili*:		
a) centri di commercializzazione delle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena . . .	8.950	8.350
b) centri di commercializzazione delle provincie di Frosinone, Latina, Roma, Rieti e Viterbo	8.850	8.320
c) centri di commercializzazione delle provincie di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto	8.750	8.300
d) centri di commercializzazione delle provincie di Matera e Potenza	8.750	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione di L. 250 al q.le
e) centri di commercializzazione delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria	8.650	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione di L. 280 al q.le
f) centri di commercializzazione delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani	8.500	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione di L. 400 al q.le

	Prezzi indicativi L./q.le	Prezzi d'intervento L./q.le
g) centri di commercializzazione delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari . .	8.200	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione di L. 650 al q.le

2) *Grani duri delle varietà Grifoni, Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia.*

Per le citate varietà di grani duri ai suddetti prezzi dovranno essere applicate le seguenti detrazioni:

per la varietà « Grifoni »: L. 300 al q.le;

per le varietà « Marzuoli », « Timilie » e « Neri di Sicilia»: L. 1000 al q.le.

3) I suindicati prezzi debbono intendersi riferiti a grano duro sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso ettolitrico e tolleranza sino all'1 % di impurità reale e 20 % in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc., consegnato franco monte magazzino alla rinfusa.

A partire dal 1° agosto 1966 e fino al 30 aprile 1967 ai prezzi stessi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 60 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

Nel caso che il grano da acquistare abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100 %; i corpi non farinosi utilizzabili al 70 %; i corpi farinosi al 50 %), il venditore dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto.

III. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER CARATTERISTICHE.

Le maggiorazioni e le detrazioni da applicare ai prezzi del grano tenero e duro in rapporto alle effettive caratteristiche del prodotto sono le seguenti:

a) *abbuoni per differenze peso per ettolitro*

Grano tenero (kg. per hl.)	Maggiorazioni
82 ed oltre	più 3,50 %
81	» 3,00 %
80	» 2,50 %
79	» 2,00 %
78	» 1,50 %
77	» 1,00 %
76	» 0,50 %
75	base
	Detrazioni
74	meno 0,50 %
73	» 1,00 %

Grano duro (kg. per hl.)	Maggiorazioni
84 ed oltre	più 3,00 %
83	» 2,50 %
82	» 2,00 %
81	» 1,50 %
80	» 1,00 %
79	» 0,50 %
78	base
	Detrazioni
77	meno 0,50 %
76	» 1,00 %

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso ettolitrico rispetto a quello base dovranno essere calcolate, in proporzione, anche per le frazioni di chilogrammo.

Non potranno essere acquistate dall'Organismo di intervento partite aventi:

umidità superiore al 14 %;

peso ettolitrico inferiore a kg. 73 (per il grano tenero) e a kg. 76 (per il grano duro);

percentuale di bianconati superiore al 50 %;

anche semplici tracce di tarlo, muffa, carie o carbonatura e che contengano semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari o tossici).

b) *abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi*

Per i grani con contenuto di impurità reale superiore all'1 % dovranno essere operate le seguenti detrazioni:

1 % sul prezzo per ogni 1 %, o frazione, di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

0,70 % sul prezzo per ogni 1 %, o frazione, di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino, ecc.);

0,50 % sul prezzo per ogni 1 %, o frazione, di corpi farinosi (orzo, segale, avena).

c) *abbuoni per bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc.*

tolleranza sino al 20 % in percentuale assoluta compreso il 4 % di tenero;

0,20 % per ogni 1 %, o frazione, eccedente il 20 % e sino al 30 % di bianconati, atteneriti, pinti, ricellati esclusi i teneri;

0,30 % per ogni 1 %, o frazione, eccedente il 30 % e sino al 50 %;

0,30 % per ogni 1 % in più del 4 % di tenero. Il contenuto di grano tenero non può, in ogni caso, superare il 10 %.

IV. — PREZZI INDICATIVI E PREZZI DI INTERVENTO DELL'ORZO E DEL MAIS PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1966-1967.

Orzo

Il prezzo indicativo ed il prezzo garantito ai produttori (prezzo di intervento) dell'orzo commercializzato nella campagna 1966-1967 vengono stabiliti come segue per l'intero territorio nazionale:

Prezzo indicativo L./q.le	Prezzo d'intervento L./q.le
4.850	4.400

Detti prezzi devono intendersi riferiti alla qualità standard comunitaria di cui al Regolamento n. 61 del 25 giugno 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 59 del 13 luglio 1962, con le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche di base: prodotto sano, leale, mercantile, privo di odore, di colore proprio del cereale;

peso per hl. kg. 67: percentuale tollerata di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 3 %, di cui percentuale di altri tipi (compresa veccia): 2 %;

percentuale di corpi estranei non farinosi: 1 %;

umidità: l'orzo da accettare non deve avere umidità superiore al 14 %, per esigenze di buona conservazione; poichè lo standard comunitario cui si riferisce il prezzo base è del 16 %, i prezzi di intervento e indicativo di base saranno maggiorati del 2,4 %.

Pertanto, non possono essere accettate dall'Organismo di intervento partite di orzo aventi umidità superiore al 14 %.

Maggiorazioni e detrazioni:

Peso per hl.	abbuoni
72 ed oltre	+ L. 25
71	+ » 20
70	+ » 15
69	+ » 10
68	+ » 5
67	base
66	— L. 10
65	— » 20
64	— » 30
63	— » 40
62	— » 50
61	— » 60
60	— » 70
59	— » 80
58	— » 90
57	— » 100
56	— » 110
55	— » 120
54	— » 130
53	— » 140
52	— » 150

Detrazioni per corpi estranei:

a) 1 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi estranei in più dell'1 %;

b) 0,50 % per ogni 1 % in più di altri cereali oltre il 2 %;

c) 0,70 % per ogni 1 % di veccia.

I prezzi indicativi e d'intervento di cui sopra saranno maggiorati, per cinque mesi, di L. 40 mensili a partire dal 1° novembre 1966 e fino al 31 marzo 1967.

Mais

I prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione ed i prezzi garantiti ai produttori (prezzi di intervento) del mais commercializzato, nella campagna 1966-1967, vengono stabiliti come segue:

	Prezzo indicativo L./q.le	Prezzo d'intervento L./q.le
a) centri di commercializzazione di Reggio Emilia e delle altre provincie dell'Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Liguria .	4.720	4.250
b) centri di commercializzazione della Campania, degli Abruzzi, della Lucania, Calabria, Puglie, Sicilia e Sardegna .	4.720	4.250
c) centri di commercializzazione della Lombardia e del Piemonte .	4.650	4.200
d) centri di commercializzazione del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia .	4.600	4.150

Detti prezzi devono intendersi riferiti alla qualità standard comunitaria di cui al Regolamento n. 61 del 25 giugno 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 59 del 13 luglio 1962 con le seguenti caratteristiche:

caratteristiche di base: prodotto sano, leale, mercantile, privo di odore;

umidità 15 %;

percentuale totale di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 8 % di cui:

percentuale di chicchi spezzati: 2 %;

percentuale di corpi estranei: 1 %;

percentuale di chicchi attaccati da parassiti od aviariati, compresi quelli riscaldati: 5 %.

Non possono essere accettate dall'Organismo d'intervento partite di mais con umidità superiore al 15 %.

Maggiorazioni per umidità:

12	+ 3,6 %
13	+ 2,4 %
14	+ 1,2 %
15	base

Maggiorazioni e detrazioni per impurità:

Detrazioni per kg. o frazione di kg. di impurità al di sopra delle tolleranze:

a) chicchi danneggiati da parassiti o avariati o riscaldati: 0,50 %;

b) chicchi rotti (che passino attraverso un setaccio di 4,5 mm.): 0,50 %;

c) corpi estranei senza valore: 1 %.

Il mais non è considerato come sano, leale, mercantile:

1) se il tasso di umidità è superiore al 15 % al momento della consegna;

2) se contiene più del 10 % di grani danneggiati dai parassiti o avariati o riscaldati;

3) se contiene più del 5 % di chicchi muffiti;

4) se contiene più di 0,5 gr. per quintale di sostanze tossiche;

5) se contiene parassiti vivi dei cereali, polvere, terriccio, ecc.

I prezzi indicativi e d'intervento di cui sopra saranno maggiorati, per cinque mesi, di L. 40 mensili a paritre dal 1° gennaio 1967 e fino al 31 maggio 1967.

21 giugno 1966

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(5302)

Provvedimento n. 1140 del 21 giugno 1966. Prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1966-1967.

Con circolare n. 1140 del 21 giugno 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; la legge 13 maggio 1966, n. 303;

In applicazione del Regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 adottato dal Consiglio della Comunità economica europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune nel mercato del settore dei cereali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1113 del 5 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1965;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 21363 del 18 giugno 1966;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1966-1967

I prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1966-1967 vengono stabiliti come segue:

Numero voce doganale comune			
a) ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	L. 70.500	a tonn.
10.02	Segala	» 61.700	»
10.03	Orzo	» 46.000	»
10.04	Avena	» 43.800	»
10.05	Mais	» 44.500	»
10.07	Sorgo e Durra	» 41.650	»
10.07	Miglio	» 41.650	»
10.07	Scagliola	» 54.200	»
10.07	Grano saraceno e altri cereali	» 54.200	»
b) ex 10.01	Grano duro	» 92.000	»
c) 11.01 A/B	Farina di grano tenero, di spelta e di frumento segalato	« 103.308	»
ex 11.01/C	Farina di segala	» 93.715	»
ex 11.02 A/I	Semole e semolini di grano duro	» 142.101	»
ex 11.02 A/I	Semole e semolini di grano tenero	» 104.308	»

I suddetti prezzi sono riferiti a cereali farine e semole aventi le caratteristiche base adottate in sede CEE, di cui ai Regolamenti n. 61 del 25 giugno 1962 e n. 37 del 20 giugno 1962, rispettivamente pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 59 del 13 luglio 1962 e n. 52 del 30 giugno 1962.

I prezzi stessi sono altresì riferiti ai centri di commercializzazione della zona più deficitaria:

Sicilia, per il grano tenero e relative farine e semole;

Liguria, per il grano duro e relative semole;

Emilia, per l'avena, la segala, la farina di segala, l'orzo, il mais e gli altri cereali minori.

I « prezzi di entrata » del grano tenero e duro e delle relative farine e semole dovranno essere aumentati a partire dal 1° agosto 1966 per un periodo di nove mesi, in ragione di:

L. 500 per tonnellata/mese, il grano tenero;

L. 600 per tonnellata/mese, il grano duro;

L. 700 per tonnellata/mese, le farine e le semole di grano tenero;

L. 930 per tonnellata/mese, le semole di grano duro.

I « prezzi di entrata » per l'orzo e per il mais saranno maggiorati, per cinque mesi, di L. 400 mensili a partire dal 1° novembre 1966 per l'orzo e, a partire dal 1° gennaio 1967, per il mais; quello per il sorgo, di L. 400 mensili per 5 mesi, a partire dal 1° gennaio 1967.

Gli ammontari forfettari, da detrarre ai fini del calcolo dei prelievi applicabili alle importazioni dai Paesi membri della CEE, sono i seguenti (per tonnellata):

1,10 unità di conto per tutti i cereali (L. 687);

12,50 unità di conto per le farine, semole e semolini (L. 7.812).

Il limite di franchigia, previsto dal Regolamento n. 67 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 66 del 28 luglio 1962 per la determinazione del prelievo da riscuotere sui prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento n. 19, resta confermato in 0,75 unità di conto, pari a L. 468,75 (e per arrotondamento L. 469) la tonnellata e in 0,60 unità di conto per il mais, pari a L. 375 la tonnellata.

21 giugno 1966

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(5303)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1966, registro n. 18, foglio n. 196, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 20 aprile 1965 da Salzone Vincenzo, avverso il provvedimento con il quale il Ministero di grazia e giustizia disponeva di non dare corso all'istanza, avanzata dal Salzone Vincenzo, di ammissione al riconoscimento del figlio adulterino Corfiati Guido.

(5109)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Colli », con sede in Sezze (Latina)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 giugno 1966, il dott. Cesare Grilli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Colli », con sede in Sezze (Latina), in sostituzione del rag. Alfonso De Pasquale, dimissionario.

(4991)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1966, il comune di Misilmeri (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.428.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5270)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1966, il comune di Bolognetta (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.317.944, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5271)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1966, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.194.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5272)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1966, il comune di Sarule (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5274)

Autorizzazione al comune di di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Sardara (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5199)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1966, il comune di Mara (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5273)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1966, il comune di Solarussa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.707.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5275)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 717.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5194)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Sorianello (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 875.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5195)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Albagiara (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.270.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5200)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1966, il comune di Frontino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.425.268, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5201)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1966, il comune di Taranto, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 420.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5187)

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Carfizzi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 456.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5189)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Cessaniti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 761.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5190)

Autorizzazione al comune di Iacurso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Iacurso (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 759.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5191)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 24 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,13	624,17	624,17	624,23	624,10	624,12	624,195	624,15	624,11	624,18
$ Can.	580,01	580,20	580 —	580,05	579 —	580,05	580,07	579,90	580,05	580 —
Fr. Sv.	144,60	144,63	144,66	144,665	144,55	144,59	144,655	144,60	144,53	144,64
Kr. D.	90,28	90,30	90,33	90,28	90,30	90,30	90,27	90,30	90,30	90,29
Kr. N.	87,22	87,21	87,235	87,21	87,20	87,23	87,21	87,25	87,23	87,20
Kr. Sv.	121 —	120,95	120,96	120,97	120,95	121 —	120,93	121 —	120,98	120,94
Fol.	172,80	172,86	172,83	172,82	172,75	172,81	172,80	172,80	172,81	172,83
Fr. B.	12,52	12,526	12,5275	12,53	12,53	12,58	12,525	12,55	12,53	12,525
Franco francese	127,36	127,36	127,415	127,39	127,37	127,37	127,37	127,40	127,37	127,35
Lst.	1741,56	1740,90	1740,40	1741,10	1740,50	1741,70	1741,10	1741 —	1741,70	1741 —
Dm. occ.	155,93	155,94	155,97	155,995	155,95	155,94	155,99	155,92	155,94	155,95
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,17	24,16875	24,15	24,16	24,168	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,71	21,78	21,73	21,712	21,72	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,40	10,41	10,41	10,41	10,42	10,41	10,407	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 24 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	106,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,212
1 Dollaro canadese	580,06
1 Franco svizzero	144,66
1 Corona danese	90,275
1 Corona norvegese	87,21
1 Corona svedese	120,95
1 Fiorino olandese	172,81
1 Franco belga	12,527
1 Franco francese	127,38
1 Lira sterlina	1741,10
1 Marco germanico	155,992
1 Scellino austriaco	24,168
1 Escudo Port.	21,711
1 Peseta Sp.	10,408

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1965, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 16 ottobre 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, è composta come segue:

Presidente:

Cossu dott. Edmondo, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Caccamo dott. Francesco, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Braschi dott. Ernesto, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Meconcelli dott. Alfiero, direttore di sezione del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Cozzolino dott. Pasquale, direttore di sezione del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Segretario:

Terzo dott. Augusto, consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1966
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 50

(5182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Moncalieri (Torino).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Moncalieri (Torino);

Visto il decreto ministeriale in data 26 maggio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Moncalieri, nell'ordine appresso indicato:

1.	Baventore dott. Francesco	punti	89,55	su 132
2.	Bertinetti dott. Mario	»	84,97	»
3.	Procaccini dott. Domenico	»	79,81	»
4.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
5.	De Filippi dott. Filippo	»	77,90	»
6.	Quarantini dott. Guglielmo	»	77,43	»
7.	Tovagliari dott. Celso	»	77 —	»
8.	Grimaldi Sisto Antonio	»	76,52	»
9.	Caruso dott. Antonio	»	76,08	»
10.	Landoni dott. Luigi	»	76 —	»
11.	Lebuis dott. Assuero	»	75,79	»
12.	Mistrangelo dott. Pio	»	75,60	»
13.	Ferruzza dott. Antonino	»	75,57	»
14.	Calistri dott. Umberto	»	74,72	»
15.	Piccoli dott. Bruno	»	74,27	»
16.	Fuscà dott. Cesare	»	73,78	»
17.	Galli Emilio	»	73,76	»
18.	Centro dott. Francesco Saverio	»	73,50	»
19.	Rocchi dott. Carlo	»	73,36	»
20.	Zingaretti dott. Vincenzo	»	73,13	»
21.	Coverlizza dott. Mario	»	72,72	»
22.	Albano dott. Benedetto	»	72,19	»
23.	Fedele dott. Antonino	»	71,50	»
24.	Visioli dott. Lino	»	71,20	»
25.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	71,08	»
26.	Spani dott. Tommaso	»	71,06	»
27.	Pittà dott. Giuseppe	»	70,96	»
28.	Pasquale dott. Giusto	»	70,68	»
29.	Mauro dott. Luigi	»	70,47	»
30.	Fioretti Renato	»	70,43	»
31.	Scalia dott. Benedetto	»	70,35	»
32.	Di Campo dott. Michele	»	70,02	»
33.	Petronio Bartolomeo	»	70 —	»
34.	Springolo dott. Vittorio	»	69,86	»
35.	Bartelloni dott. Manlio	»	69,36	»
36.	Cusumano dott. Lorenzo	»	69,10	»
37.	Lisi dott. Antonio	»	68,98	»
38.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	68,57	»
39.	Frosini Guido	»	68,16	»
40.	Atenasio Antonino	»	68 —	»
41.	Preteroti Bruno	»	67,66	»
42.	Bottaro Pietro, art. 4 legge n. 748 del 9 agosto 1954	»	67,50	»
43.	Di Stefano Ruggiero	»	67,50	»
44.	Milano Alberto	»	67,50	»
45.	Caizzi Gaetano	»	67,33	»
46.	Gasponi Vittorio	»	66,10	»
47.	Pettinicchio dott. Matteo	»	66 —	»
48.	Montagano Mario	»	65,58	»
49.	Trapani Leopoldo	»	65,56	»
50.	Pastore dott. Ettore	»	65,31	»
51.	Bruschi dott. Vinicio	»	63,64	»
52.	Marino dott. Oreste	»	63,54	»
53.	Rollone Eusebio	»	61,50	»
54.	Perrugino Giovanni	»	60,66	»
55.	Boianelli dott. Fernando	»	57,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1966

p. *Il Ministro*: Gaspari

(5060)

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1965, registro n. 6, foglio n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 25 agosto 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a nove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nel ruolo della

carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, e il decreto in data 5 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1966, registro n. 1, foglio n. 145, con il quale i posti messi a concorso nella qualifica di veterinario provinciale di 3ª classe in prova vengono elevati a trentuno;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 22 novembre 1965, n. 1024/S.G., con la quale il consigliere di Stato dottor Mario Gaia è stato designato presidente della Commissione di che trattasi;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Gaia dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Giolitti prof. Giovanni, docente in anatomia patologica e patologia generale, direttore dell'Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale della Facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Caporale prof. Giuseppe, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria presso l'Università di Perugia;

Roetti prof. Carlo, ispettore generale veterinario;

Saba dott. Bruno, veterinario provinciale capo.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Ferri prof. Alfonso: inglese e tedesco;

Josia prof. Vincenzo: francese e spagnolo.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul capitolo 1063 dell'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1966
Registro n. 5, *foglio n.* 180

(5019)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma delle strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1966, n. 4169, avranno luogo in Roma, nei giorni 11, 12 e 13 luglio 1966, alle ore 8,30, presso i locali del Dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, siti in via Gerolamo Induno n. 2.

(5295)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte e pratica del concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto dell'Accademia navale.

Le prove scritte e pratica del concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto, nel personale della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 26 marzo 1966, avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 luglio 1966, alle ore 8, presso l'Accademia navale, viale Italia n. 92, Livorno.

(5296)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica con sede in Fonzaso ed in Santo Stefano di Cadore.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 ottobre 1964, n. 550.6.Sez. III, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica con sede rispettivamente in Fonzaso ed in Santo Stefano di Cadore;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1966, n. 1279.6.Sez. III, con il quale si è proceduto alla riapertura dei termini del concorso di cui sopra;

Visto il decreto n. 516.6.Sez. III del 28 gennaio 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso suindicato:

1. De Jorio Renato . . . . . punti 158,68 su 240
2. Caldart in Antoniol Maria Antonia . » 135,29 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 3 giugno 1966

Il medico provinciale: MAGRÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 2108.6.Sez. III, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica con sede rispettivamente in Fonzaso e Santo Stefano di Cadore, bandito con il decreto n. 550.6.Sez. III del 19 ottobre 1964 e n. 1279.6.Sez. III del 16 marzo 1966, con il quale ultimo sono stati riaperti i termini del concorso stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei vincitori del concorso medesimo;

Viste le preferenze manifestate nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la graduatoria di merito;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Renato De Jorio è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica con sede in Fonzaso.

La dottoressa Maria Antonia Caldart in Antoniol è nominata, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica con sede in Santo Stefano di Cadore.

I predetti sanitari dovranno assumere regolare servizio entro e non oltre il 30 giugno 1966 e dovranno prestare sotto pena di decadenza dalla nomina la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 3 giugno 1966

Il medico provinciale: MAGRÌ

(5065)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 289 in data 9 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 del 23 febbraio 1966 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1964;

Considerata la necessità di sostituire il medico condotto, scelto sulle terne proposte dai Comuni interessati, componente della Commissione predetta perchè il dott. Giovanni Goria, medico condotto di Alessandria-Valmadonna, è impedito per ragioni di salute;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Bertolli è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. Giovanni Goria fisicamente impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Alessandria, addì 30 maggio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(5068)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15790 in data 23 dicembre 1963, con il quale venne indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963:

1. Garetto Liliana in Ferro . punti 65,2375
2. Vescovi Ermina in Mazzini . . » 63,7290
3. Meacci Dina . . . . » 59,7500
4. Sacchero Teresa . . . . punti 59,4916
5. Cagliano Rosalba . . . . » 56,3250
6. Bosano Marta Anna . . . . . . » 55,0250
7. Avonto Rosa Maria . . . . . . » 54,1040
8. Mattioni Marcella in Sciotto . . . » 52,3915
9. Bernardon Guglielmina . . . . . » 49,5000
10. Bibi Ornella in Ortolani . . . . » 42,8375

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 3 giugno 1966

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50-2898 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963;

Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

Garetto Liliana in Ferro: Coassolo Torinese, Monastero di Lanzo;

Vescovi Ermina in Mazzini: Brusasco, Brozolo, Cavagnolo;

Meacci Dina: Lemie, Usseglio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 3 giugno 1966

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(5095)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1966, n. 774, con il quale è stato, tra l'altro, indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le proposte e le designazioni pervenute dagli Enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Piciocchi dott. Adolfo, vice prefetto ispettore;

Magrì prof. Carmelo, medico provinciale di Belluno;

Stefanelli prof. Sergio, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario dell'Ospedale civile di Treviso;
Boni dott. Mario, specialista in ostetricia e ginecologia, primario dell'Ospedale civile di Castelfranco;
Piccoli Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
De Simone dott. Pasqualino, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso, ed a quello dei Comuni interessati.

Treviso, addì 1° giugno 1966

Il medico provinciale: CAMPORESE

(5023)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13431, in data 25 maggio 1963, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1962;
Visto il successivo decreto n. 21850, in data 24 febbraio 1966, col quale è stata stralciata la condotta di Rocca S. Giovanni e quella di Lama dei Peligni da quelle messe a concorso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto n. 21851 in data 26 febbraio 1966;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti idonee al concorso predetto come segue:

1. De Annuntiis Elda	punti	67,03
2. D'Orazio Aeralda	»	65,92
3. Di Russo Maria	»	65,83
4. Ciccarelli Anna	»	61,90
5. Melizzi Rina	»	60,90
6. Bruto Flora	»	60,90
7. Leone Elena	»	60,75
8. Pollice Amalia	»	60,60
9. Marchetti Dora	»	60,45
10. Di Bernardo Iolanda	»	60 —
11. Di Carlo Italia	»	59,70
12. Iacobucci Maria	»	59,70
13. Marchesani Mimma	»	59,69
14. Valletta Domenica	»	59,64
15. Valeri Assunta	»	58,30
16. Di Domenico Maria	»	58 —
17. Giannascoli Ada	punti	57,65
18. Sbattella Giuseppina	»	57 —
19. Romito Lina	»	55,94
20. Franceschini Rosa	»	55,90
21. Narducci Clelia	»	55,90
22. Zorbini Vincenza	»	55,44
23. Petrocco Triestina	»	54,10
24. Orvelli Salmaggi Anna	»	53,04
25. Garufo Lina	»	52,08
26. Perrotti Rachele	»	52 —
27. Ferrante Antonina	»	50,72
28. Fuschini Luigia	»	50,30
29. Chiapparo Carmela	»	50,04
30. Chirivì Silvana	»	50 —
31. Masciotta Rosetta	»	48,70
32. Cappella Adua	»	48,10
33. De Zolt Candida	»	47,90

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 13 giugno 1966

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 22901 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso a sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 13431 in data 25 maggio 1963;
Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottoelencate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per le sedi a fianco indicata:

De Annuntiis Elda: Torrevecchia Teatina;
D'Orazio Aeralda: Frisa;
Di Russo Maria: Ripateatina;
Ciccarelli Anna: Pizzoferrato;
Melizzi Rina: Scerni;
Bruto Flora: Perano;
Pollice Amalia: Castelguidone.

La concorrente Leone Elena pur essendo al 7° posto in graduatoria non riceve alcuna assegnazione poichè le condotte da essa indicate sono già assegnate alle concorrenti che la precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Chieti, addì 13 giugno 1966

Il medico provinciale: SOLLECITO

(5127)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.